

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO.

Sede Legale: via Francesco Sforza 28 - 20121 Milano - Cod. Fisc- P.IVA 04724150968
www.policlinico.mi.it

INDICE

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 2. AMMONTARE DEI LAVORI E DURATA DELL'APPALTO**
- 3. MODALITA' DI APPALTO**
- 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**
- 5. IMMOBILI INTERESSATI**
- 6. SUBAPPALTI**
- 7. GARANZIE, DEPOSITI CAUZIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE**
- 8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**
- 9. ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI**
- 10. CONSEGNA DEI LAVORI**
- 11. INIZIO DEI LAVORI – PENALI PER RITARDI**
- 12. CONTABILITA'**
- 13. PAGAMENTI IN ACCONTO**
- 14. CONTO FINALE E COLLAUDO**
- 15. SPESE CONTRATTUALI**
- 16. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DI DANNI AD O-
PERAI ED A TERZI**
- 17. DISCIPLINA NEI CANTIERI**
- 18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**
- 19. DANNI DI FORZA MAGGIORE**
- 20. ELENCO PREZZI**
- 21. NUOVI PREZZI**
- 22. CONTROVERSIE**
- 23. RISOLUZIONE CONTRATTO**
- 24. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA**
- 25. ALLEGATI**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione dei fabbricati della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

ART. 2 AMMONTARE DEI LAVORI E DURATA DELL'APPALTO

L'importo lordo presunto dell'appalto è di € 5.090.000,00 (cinquemilionizeronovantamila/00) I.V.A. 20% esclusa e oneri per la sicurezza inclusi, come risulta dal seguente prospetto:

Opere edili ed affini (OG1)	€	5.090.000,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	140.000,00
TOTALE BIENNALE (I.V.A. esclusa)	€	5.090.000,00

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/06.

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna dei lavori.

ART. 3 MODALITA' DI APPALTO

L'appalto verrà espletto con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La ditta concorrente, presentando la sua offerta, dovrà tenere conto delle particolari condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in strutture sanitarie in attività, e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle stesse, esigenze che possono comportare anche interruzioni dei lavori od esecuzione frazionata degli stessi. L'assegnazione del lavoro verrà fatta ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/06, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi di cui al successivo art. 20. E' facoltà dell'Amministrazione prorogare la durata del contratto, nel caso in cui non sia stato ad essa possibile concludere il nuovo contratto d'appalto per le successive annualità.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo verranno fornite dalla Direzione Lavori, consistono principalmente in:

- § opere da muratore;
- § opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;
- § opere da gessista e stuccatore;
- § opere di impermeabilizzazione;
- § opere da lattoniere;
- § opere da fabbro ed in lega leggera;
- § opere da falegname;
- § opere da vetraio;
- § assistenza muraria alla posa di impianti tecnologici.

L'appalto consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione a mezzo di contratto aperto, come previsto dall'art. 154 del D.P.R. 554/99, per garantire all'occorrenza la combinazione di tutte le azioni tecniche ed interventi specifici manutentivi.

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno presso gli immobili della Fondazione elencati all'art. 5 del presente capitolato.

Si precisa, inoltre, che potrà essere richiesta all'appaltatore la fornitura di solo materiale da usarsi da parte dei dipendenti della Fondazione, il cui importo è ricompreso nell'importo suddetto.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

- a) opere di manutenzione ordinaria su chiamata che richiedono la presenza continua di un numero minimo di operai; consistono in lavori anche urgenti da eseguirsi con le priorità definite dalla Direzione Lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. A questo scopo è richiesta la presenza media nei giorni feriali di almeno sei muratori, sei manovali, due falegnami e due fabbri.
Tali presenze potranno essere variate, a seguito di esigenze della Fondazione, tramite ordine della Direzione Lavori.
- b) attività di manutenzione ordinaria preventiva, concordata per modalità e tempi con la Direzione lavori, come esemplificata di seguito:

Attività	Periodicità
Pulizia e controllo di canali di gronda, converse, pluviali	Semestrale
Pulizia e controllo delle coperture in laterizio o in altro tipo	Annuale
Lavaggio ad alta pressione della rete fognaria	Annuale
Verifica stabilità recinzione e parapetti	Annuale
Pulizia pozzetti stradali, caditoie e bocche di lupo	Semestrale
Verifica e controllo intonaci orizzontali interni	Biennale
Verifica e controllo degli intonaci e rivestimenti esterni	Biennale

Potrà essere inoltre richiesta dal Direttore dei Lavori l'esecuzione di sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose.

- c) opere di manutenzione ordinaria programmata individuate, a seguito di monitoraggio, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Direzione Lavori, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.
- d) opere compiutamente definite di piccola manutenzione straordinaria/ristrutturazione/riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie, pavimentazioni, ecc.) .

Gli interventi di cui ai p.ti a), b) e c) saranno disposti di volta in volta dalla Direzione Lavori alla Impresa appaltatrice con apposito ordinativo di servizio scritto, verbale in caso di urgenze. Per ordine scritto potrà intendersi anche la trasmissione delle richieste, "abbisogne", che pervengono dai vari reparti all'Unità Operativa Funzioni Tecniche. Per gli interventi di cui al p.to d) sarà cura della Stazione appaltante fornire adeguati elaborati grafici con richiesta di intervento che fisserà modalità, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli interventi di cui al p.to d) la predisposizione di preventivi particolareggiati con fornitura di particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. I singoli preventivi saranno compilati dall'appaltatore con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'art. 20.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative; l'appaltatore è tenuto a segnalare e preventivare, a seguito di monitoraggio da lui svolto, ogni altra esigenza di intervento che sia necessaria per garantire la funzionalità degli immobili.

ESEMPI DI LAVORAZIONI

EDILE

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
- piccole riparazione di coperture a falde;
- ripresa di infiltrazioni;
- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafole mancanti;
- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;
- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di tinteggiatura;
- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale);
- tinteggiatura e verniciatura;
- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autosurgo - riparazione di condotte fognarie verticali o orizzontali sia incassate o a vista oppure interrate di qualsiasi tipo e dimensione;
- sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;
- sistemazione o riparazione di cordoli.

FABBRO

PORTE E FINESTRE IN METALLO

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas), catenacci, braccetti, ecc.;
- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non;
- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;
- rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso), se l'infisso non è modificabile eseguire applicazione di pellicola di sicurezza;
- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati.

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti: cardini, maniglie, serrature elettriche e non , complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e lucchetti;
- automatismi: riparazione o sostituzione.

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti;
- riparazione divisori in metallo.

FALEGNAME

PORTE, FINESTRE E OSCURI IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature, elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas), chiudiporta e maniglioni antipanico.

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso).

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvolgibili, elementi mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura;
- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;
- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense, reparti, ecc.

DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a terra e/o dei cuscinetti.

2.1 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.

L'impresa fornirà tempestivamente tutti i dati aggiornati, disaggregati e di sintesi che l'Amministrazione riterrà necessari allo scopo di avere:

- la conoscenza dello stato manutentivo degli edifici;
- la conoscenza dell'iter del processo manutentivo, dal manifestarsi dell'esigenza;
- la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi eseguiti e relativi importi;
- le tabelle di sintesi per fase di lavoro, edificio, tipo lavoro (manodopera, materiali, ecc....)

Per tali finalità l'impresa fornirà rapportini giustificativi degli interventi organizzati in maniera da facilitare il loro controllo, da parte dell'U.O. Funzioni Tecniche, dei materiali, del tipo di lavoro, delle fasi di lavoro. La struttura dei dati raccolti deve permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per l'ordine di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite. A tal fine l'impresa dovrà consentire all'U.O.

Funzioni Tecniche di avere il completo controllo dell'andamento degli interventi e del loro stato operativo anche tramite connessione telematica.

ART. 5 IMMOBILI INTERESSATI

La consistenza degli immobili interessati dagli interventi oggetto dell'appalto, è sinteticamente di seguito riportata:

Via F. Sforza 35 (area ospedaliera);
Via F. Sforza 38 (Anatomia Patologica);
Via F. Sforza 28/30/32 (palazzo Uffici - Uffici);
Via Commenda 16 (area Ospedaliera- Compattatore);
Via Pace 9 (area Ospedaliera);
Via Fantoli 7 (presidi territoriali psichiatrici);
Via Conca del Naviglio 45 (presidi territoriali psichiatrici);
Via Asiago 5 (presidi territoriali psichiatrici);
Rozzano -Mi- Via Milano (magazzini Economali- Farmacia);
Via Daverio 6 (uffici);
Via Commenda 10/12 (area Ospedaliera);
Via Commenda 9 (area Ospedaliera);
Via Commenda 19 (area Ospedaliera);
Via Fanti 6 (area Ospedaliera);
Via Della Chiusa 9 2° piano (scuola di Ostetricia);
Via Daverio 7 (servizio di Formazione);
Viale Ungheria (U.O.N.P.I.A);
Viale Puglie (U.O.N.P.I.A);
C.so Italia 52 (U.O.N.P.I.A);
Opera - Mi - Abbazia di Mirasole.

L'Amministrazione appaltante si riserva però la più ampia facoltà sia di estendere il presente appalto ad altri fabbricati, sia di escluderne alcuni dallo stesso, senza che ciò possa costituire motivo per la Ditta di modifica delle condizioni contrattuali, o per avanzare richieste o pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura o specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

ART. 6 SUBAPPALTI

Se l'Appaltatore intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla stazione appaltante con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni nonché documentazione comprovante la qualificazione dell'Impresa subappaltatrice ai sensi del D.P.R. 34/2000.

I termini di cui all'ottavo comma dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza completa della documentazione prevista.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto senza che sia intervenuta, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta.

La percentuale dei lavori subappaltabili, appartenenti i lavori ad una unica categoria, è stabilita nella misura del 30% dell'importo contrattuale.

E' convenuto che l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul prezzo unitario per la quota al netto degli oneri di sicurezza che vanno poi aggiunti al prezzo scontato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 art. 118, comma 3, il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori sarà effettuato direttamente dall'aggiudicatario con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Qualora l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte i lavori di cui al presente Capitolato senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, si potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno oltre che ad applicare le sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13.9.1982, n. 646.

ART. 7 GARANZIE, DEPOSITI CAUZIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE

Tutti i lavori oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte, saranno garantiti dall'appaltatore nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per l'esecuzione a regola d'arte, dal giorno dell'ultimazione all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, in seguito, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Durante tale periodo l'appaltatore dovrà provvedere gratuitamente e tempestivamente entro le prime 48 ore dalla segnalazione, a tutti gli interventi che si rendessero necessari a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Stazione appaltante, in dipendenza della cattiva qualità dei materiali o per difetti di esecuzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113, del D.lgs. n° 163/06, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva verrà calcolata nella misura del 10% dell'importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.lgs. n° 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata deve essere di Euro 5.090.000,00.

Tale polizza inoltre deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato regolare esecuzione per un massimale di Euro 500.000,00.

ART. 8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'appalto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, è soggetto all'esatta e completa osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale e dalle normative vigenti.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere rispettato il D.Lgs. 163/06, il D.P.R. 554/99 e tutte le vigenti normative in merito.

Dovrà venire altresì rispettata ogni altra norma di legge, decreto, regolamento vigente, emanati dalla U.E., dallo Stato Italiano, da Regioni, Province o Comuni competenti per territorio, sino all'ultimazione dei lavori in tema di:

- normativa tecnica specifica nazionale e comunitaria;
- contratti di lavoro e previdenze contributive;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- ordine pubblico;
- salvaguardia dell'ambiente;
- contabilità dei lavori.

Le prescrizioni generali e tecniche del presente Capitolato e delle specifiche tecniche annesse, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale riguardano le opere edili ed in cemento armato normale e precompresso, strutture metalliche, opere specialistiche di finitura e completamento, opere esterne.

Le prescrizioni normative e di buona tecnica quali CEI, CNR-UNI, UNI-ISO, UNI EN , UNI EU, UNI-CIG, CTI, ISO, ISPESL, ASHRAE, ENEL, TELECOM, VVF, Circolari specifiche dei Ministeri, ecc. hanno valore cogente per il presente appalto e ad esse farà riferimento la Direzione Lavori sia per l'accettazione dei materiali che per le verifiche sull'esecuzione.

Tutte le forniture saranno soggette, ai sensi della normativa vigente, al marchio di qualità e/o a certificazione di laboratori ufficialmente riconosciuti.

Il rispetto di tutta la normativa, sia tecnica che di sicurezza, deve essere inteso in senso restrittivo e pertanto esteso al rispetto sia dei criteri di costruzione, accettazione e collaudo fissati dalla normativa specifica di ogni settore merceologico e per ogni materiale fornito, sia dei criteri di costruzione secondo le regole dell'arte.

Dove prescrizioni specifiche del presente Capitolato, o sua specifica tecnica, superino migliorando, le norme tecniche dei vari settori merceologici, l'appaltatore sarà tenuto al rispetto della norma migliorativa e più restrittiva.

In caso di emissione di nuove normative l'appaltatore dovrà adeguarsi, ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della norma risulterà posteriore alla data dell'Appalto.

In particolare verrà sempre richiesta l'applicazione della norma più restrittiva in argomento di:

- comportamento al fuoco dei materiali impiegati;
- igiene pubblica;
- prevenzione infortuni e sicurezza;
- salvaguardia ambiente;
- certificazioni di qualità e conformità.

ART. 9 ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI

In pendenza delle approvazioni di Legge e sotto riserva delle medesime, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, all'Appaltatore, che dovrà procedere

all'immediato loro inizio; in caso di mancata approvazione, l'Impresa non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse fatto e somministrato per l'esecuzione dei lavori già compiuti, ai prezzi di elenco, depurati del ribasso d'asta.

ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI

Resta stabilito che, approvata l'aggiudicazione, la Direzione dei Lavori indicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui esso dovrà presentarsi per la consegna dei lavori.

L'impresa dovrà segnalare il nominativo del tecnico che verrà destinato quale Responsabile del cantiere per conto dell'Impresa stessa; ad ogni sua sostituzione l'Impresa dovrà comunicare preventivamente, a mezzo lettera, l'eventuale nominativo del sostituto.

La Ditta appaltatrice, nel presentare l'offerta, dichiara implicitamente di accettare tutte le norme, prescrizioni e limitazioni del presente Capitolato speciale, nonché di attenersi, nell'eseguire le forniture e prestazioni d'opera, alle prescrizioni che le saranno impartite dall'Amministrazione appaltante.

ART. 11 INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER RITARDI

Appena ricevuta la consegna dell'appalto, l'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori, attenendovisi subito con la miglior cura e utilizzando le proprie risorse umane e materiali in maniera congrua alle necessità manutentive.

Per le opere di cui all'art. 4, lettera d) la Direzione Lavori prescrive un termine di ultimazione lavori concordato con l'Impresa e formalizzato con ordine scritto; qualora tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione avrà diritto di applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo dei lavori in questione, per ogni giorno di ritardo.

Le penali saranno trattenute nei conti di liquidazione.

ART. 12 CONTABILITA'

L'Impresa appaltatrice presenterà giornalmente, per il riscontro da parte dei funzionari dell'Amministrazione appaltante, il rapportino delle opere eseguite in economia (qualora ve ne fossero) e a misura compresa la quantità, la qualità ed il tipo dei materiali impiegati.

La contabilità verrà redatta dalla Direzione lavori con le modalità stabilite dalla vigente normativa sui LL.PP.

ART. 13 PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno effettuati dall'Appaltatore pagamenti in acconto ogniquale volta il suo credito al netto della percentuale del ribasso d'asta contrattuale e dell'I.V.A. delle trattenute a norma di Legge e delle eventuali penalità o addebiti, raggiungerà la cifra di almeno Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

I pagamenti saranno effettuati in base ai dati contabili risultanti dai relativi stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento, che saranno redatti dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, entro 45 giorni dalla richiesta di contabilizzazione.

A fronte dell'emissione di ogni SAL, l'Impresa si impegna a trasmetterne la relativa documentazione alla Stazione appaltante, la regolarità nel pagamento dei contributi dovuti agli operai che hanno prestato servizio nel bimestre precedente presso le strutture della Fondazione, indicando espressamente nome e qualifica dell'operaio.

ART. 14 CONTO FINALE E COLLAUDO

Alla fine dell'appalto, la Direzione Lavori redigerà il Certificato di regolare esecuzione.

Dopo l'approvazione del citato documento, saranno svincolate le trattenute di garanzia e restituito il deposito cauzionale.

Il collaudo, anche positivo, non esonera l'Impresa dalla garanzia e dalle responsabilità di Legge.

Il conto finale deve essere firmato per accettazione dalla Ditta appaltatrice la quale, all'atto della firma, dovrà riportare le riserve già iscritte sul registro di contabilità, aggiornandone eventualmente l'importo.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore e perciò egli, subito dopo l'aggiudicazione, dovrà eventualmente versare alla Cassa dell'Amministrazione l'importo che gli verrà richiesto.

Fra le spese a carico dell'Appaltatore sono comprese quelle necessarie per calcoli, denunce e licenze per eventuali opere in cemento armato.

ART. 16 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DI DANNI AD OPERAI ED A TERZI

L'Appaltatore, nell'esecuzione di tutti i lavori dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 17 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina nel cantiere, obbligandosi ad osservare ed a far osservare dai suoi agenti ed operai le prescrizioni ricevute. Egli dovrà scrupolosamente ottemperare gli obblighi prescritti dall'art. 18, comma 7 e 8 della Legge n. 55/90, e dal decreto legge 09/04/08 n. 81.

Non potrà assumere come suoi agenti persone incapaci e dovrà allontanare dal cantiere quei suoi dipendenti che risultassero, a giudizio della Direzione Lavori, negligenti o insubordinati.

L'Appaltatore, sarà in tutti i casi, responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sorveglianza dei cantieri ed a vietare l'accesso a tutte le persone non addette ai lavori.

Tutti gli operai dovranno essere muniti di cartellini di riconoscimento indicanti il nominativo dell'impresa e dell'operatore stesso, da tenere in vista per ogni eventuale controllo o riconoscimento.

L'Appaltatore eseguirà i lavori nel pieno rispetto degli ordinativi di servizio. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione di una determinata categoria di lavoro nel modo che riterrà più conveniente, qualora lo richiedano specifiche esigenze di sicurezza o di ufficio, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.

ART. 18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni

dei termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza giornaliera di un Responsabile di cantiere di gradimento alla Direzione Lavori, il quale dovrà inoltre essere reperibile durante il giorno attraverso un telefono portatile e dotato di adeguato mezzo per gli spostamenti tra le diverse sedi della Stazione appaltante.

Qualora l'impresa sostituisse tale referente, l'avvicendamento dovrà essere segnalato preventivamente con una lettera alla Direzione Lavori.

Detto responsabile dovrà occuparsi:

- § della sorveglianza degli operai e della loro sistemazione sul posto di lavoro secondo gli ordini della Direzione Lavori;
- § della compilazione di un elenco giornaliero dei lavori eseguiti recante materiali impiegati, tipo e qualità, oltre alle ore di manodopera effettuate, da presentarsi alla Direzione Lavori;
- § delle presenze e delle ore effettuate dai singoli operai, della disciplina nei cantieri e di eseguire o far eseguire tutte le direttive impartite dalla Direzione Lavori.

Indicativamente sarà richiesta all'Appaltatore, la presenza giornaliera complessiva per tutte le sedi di pertinenza della Fondazione di circa 20 operai, di cui otto muratori, otto manovali, due falegnami e due fabbri. Tale presenza potrà comunque essere variata a seguito delle esigenze della Fondazione tramite ordine della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà essere in grado pertanto di aumentare o diminuire tempestivamente la forza degli operai su semplice richiesta della Direzione Lavori al fine di poter sempre eseguire le necessarie opere, senza le quali si potrebbe compromettere il regolare svolgimento dei servizi e delle attività ospedaliere in generale.

L'impresa appaltatrice avrà obbligo di possedere o istituire un'organizzazione tecnico-amministrativa di sicuro supporto, con materiale e mezzi operativi, atta a garantire assistenza al personale operante nei cantieri, ubicata nell'ambito del Comune di Milano o hinterland.

La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, sarà motivo sufficiente a promuovere la risoluzione anticipata del contratto d'appalto.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- a) la tenuta del libro giornale nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori e le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa, note delle eventuali prestazioni in economia;
- b) la formazione di cantieri attrezzati in relazione all'entità delle opere, con tutti gli impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e la recinzione dei cantieri stessi con solido steccato;
- c) nel caso, costruire a proprie spese una o più baracche esterne che serviranno a contenere i vari materiali da impiegare nelle opere di manutenzione e serviranno anche per spogliatoi, mensa e servizi igienici degli operai addetti ai lavori. L'ubicazione delle baracche, che sorgeranno su aree di proprietà della Fondazione, verranno indicate dalla Direzione Lavori. L'impresa potrà essere obbligata, durante il corso dei lavori, a spostare anche più volte le baracche in altri luoghi in seguito a particolari esigenze della Fondazione. La spesa di smontaggio e rimontaggio delle baracche saranno a carico dell'impresa;
- d) la sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e di tutti i materiali in essi depositati o posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà dell'Amministrazione;
- e) l'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed analisi che verranno, in ogni tempo, ordinate dalla Direzione Lavori, dei materiali impiegati o da impiegare nelle costruzioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei materiali potrà essere ordinata la conservazione dei campioni unendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

- f) la fornitura in opera, con relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per la notte nei punti che saranno prescritti e quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza;
- g) l'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle varie assicurazioni degli operai, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno essere emanate in materia durante lo svolgimento dell'appalto;
- h) l'obbligo di avvalersi degli Uffici di Collocamento ove occorra reclutare mano d'opera;
- i) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali edili ed affini e negli accordi locati integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità, di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti delle stazioni appaltanti.
- j) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nelle precedenti lettere e), f), g), accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni;
- k) la documentazione fotografica dei lavori qualora venga richiesto e prescritto dalla Direzione Lavori;
- l) l'accesso al cantiere, con il libero passaggio nello stesso, da concordarsi anche e con il C.S.E., anche alle persone ed operai dipendenti di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché a quelle persone ed operai che seguono i lavori per conto diretto dell'Ente appaltante. A richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà pure concedere l'uso parziale o totale al suddetto personale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e di apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Ente intenderà eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre Ditte. Per queste prestazioni, l'Impresa non potrà richiedere compensi extra, oltre quelli previsti dall'elenco prezzi del contratto di appalto;
- m) I danni materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, che dovessero derivare per causa o per negligenza imputabile all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totale sua cura e spesa;
- n) la redazione dei piani di sicurezza; l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi, nonché di terzi, per evitare danni ai piani sottostanti, se trattasi di rialzi, ed ai piani attigui, se trattasi di ampliamenti;
- o) l'adozione, infine, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei reparti sottostanti o attigui alle zone di lavoro, **tenendo sempre presente che i lavori di manutenzione vengono realizzati in Strutture Sanitarie;**

- p) l'ottenimento, a sue spese delle licenze e permessi che regolano una costruzione, l'approvazione del progetto, il nulla osta per l'abitabilità che sono di spettanza dell'Amministrazione Appaltante;
- q) tutte le spese per modelli e campioni di lavoro e di materiale che potessero occorrere;
- r) tutti gli utensili e l'attrezzatura necessaria all'esecuzione delle opere;
- s) gli operai dovranno essere dotati di tutti i necessari attrezzi (punte, scalpelli, badili, secchi, frattazzi, frattazzini, cariole, corde, carrucole, mazze e mazzette, livelle, picconi, ecc.). Dovranno inoltre avere sempre a disposizione i necessari macchinari ed attrezzature (betoniera, argano, martelli perforatori, trapani elettrici, ecc.) per poter eseguire sollecitamente ogni lavoro, ogni altro attrezzo o materiale necessario per il sollecito lavoro di una squadra di operai per ogni cantiere. Nessun compenso potrà richiedersi per questo materiale, per questi attrezzi o per questi ponteggi, intendendosi l'onere del nolo compreso nei prezzi unitari della mano d'opera e dei materiali.
- t) la pulizia e lo sgombero quotidiano dei locali in costruzione con personale necessario;
- u) i danni o perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro, dovuti a negligenza e ad imperizia dell'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, o per intervento di terzi; Anche quando non espressamente specificato, gli impianti devono essere dotati dei necessari dispositivi per una esecuzione a regola d'arte, quali ad esempio sistemi di espansione, sfiati, scarichi, dilatazioni, organi antivibranti, sigillature non propaganti l'incendio specie negli attraversamenti di compartimentazione, ecc.

Le assistenze murarie (tracce per incasso delle tubazioni e canaline elettriche, manovalanza in aiuto per il trasporto delle apparecchiature al piano di posa, trabattelli, ponteggi) sono previste all'interno del presente Appalto.

Tutte le pratiche di autorizzazione (Legge 46/90, VV.F, ISPESL, UTIF, ENEL o AENT gas, emissioni scarichi in atmosfera, scarichi in fognatura, ASL, ecc.) sono comprese nel presente Appalto.

In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere, su chiamata dell'Amministrazione appaltante, alla prestazione di mano d'opera comune e specializzata anche in ore notturne e festive, ogni qualvolta il lavoro diurno dei giorni feriali non sia sufficiente ad assicurare l'attuazione delle opere di cui al precedente comma, pertanto la medesima Ditta dovrà fornire all'Amministrazione appaltante un recapito per le eventuali chiamate urgenti.

La Ditta appaltatrice si impegna nei confronti dell'Amministrazione appaltante ad effettuare i lavori ritenuti urgenti nell'arco di 24 ore dalla chiamata, salvo maggiore durata imposta da motivi di ordine tecnico o stabilita nell'ordine di esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente ad iniziare ad eseguire i lavori ordinati, oppure non realizzi l'opera a regola d'arte o con materiali scadenti, l'Amministrazione potrà affidare l'esecuzione ad altre imprese ed imputare all'Imprenditore inadempiente l'onere sostenuto.

Le ore addebitate alla Stazione appaltante dovranno essere esclusivamente quelle rese in cantiere con esclusione del tempo occorrente per il reperimento dei materiali e/o per il raggiungimento del cantiere.

ART. 19 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omissso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione dei lavori non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto alla stazione appaltante entro tre giorni da quello dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. La Direzione Lavori, non appena ricevuta la denuncia, procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/99.

Il compenso, purché la causa non sia imputabile alle parti e per casi eccezionali, sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta per la quota non costituente oneri per la sicurezza.

Spetta all'Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato. Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione Lavori.

ART. 20 ELENCO PREZZI

Quale elenco prezzi, per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente Capitolato, verrà utilizzato, seguendo l'ordine di priorità:

§ il "Listino dei Prezzi 2009" validità 1 gennaio 2009 del Comune di Milano;

§ il Listino Camera di Commercio di Milano, Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano, n. 3/2009.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi unitari, di cui all'elenco, comprendono:

- a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per l'Impresa;
- b) per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna eccezione per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché il pagamento delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme attuali in vigore;
- d) per i lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ritenendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e sull'elenco dei prezzi.

Si specifica che ai prezzi del listino in questione non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia genere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2, del D.lgs. 163/06 per i lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Si precisa infine che nei prezzi relativi alla fornitura di materiale è compreso il trasporto a piè d'opera presso i cantieri. Si precisa altresì che l'Amministrazione Appaltante non riconoscerà oneri di sub fornitura.

Ai prezzi di cui al citato "Listino dei Prezzi 2009" validità 01 gennaio 2009 del Comune di Milano e L.C.C. Opere Edili 3/2009 sarà applicato il ribasso d'asta.

ART. 21 NUOVI PREZZI

Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di lavori non previste, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, la Direzione Lavori provvederà preventivamente, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla formulazione dei nuovi prezzi, ragguagliandoli, per quanto possibile a quelli dei lavori consimili compresi nel contratto, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi come stabilito dall'art. 136 del D.P.R. 554/99.

I prezzi così formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e l'approvazione, e diverranno operativi solo dopo la firma tra le parti del verbale di concordamento e la sua superiore approvazione con deliberazione.

Nel caso di disaccordo nella formazione di nuovi prezzi, il Direttore dei lavori ha il diritto di imporre l'esecuzione dei relativi lavori, fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di esprimere le proprie riserve.

ART. 22 CONTROVERSIE

Insorgendo controversie l'Appaltatore non potrà mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi all'esecuzione degli ordini della Stazione appaltante.

In merito alla soluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto d'appalto, qualora infruttuosamente ricorsi alla procedura di accordo bonario, previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06, si esclude la competenza arbitrale rimettendosi al foro competente che è quello di Milano.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.lgs. n° 163/06 nei seguenti casi:

1. inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione dei lavori;
2. manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
5. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle lavorazioni nei tempi prescritti dal Direttore dei Lavori;
6. associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;
7. subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;
8. intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56 ed agli artt. 2 e ss. della L. 31/5/1965 n. 575, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati all'impresa aggiudicataria nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
9. revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

10. fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In tali casi l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.

In caso di risoluzione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla Direzione Lavori.

L'inventario dei materiali già approvvigionati dall'appaltatore in cantiere sarà fatto nel più breve tempo possibile dalla stazione appaltante, in presenza anche di un rappresentante dell'appaltatore; la stazione appaltante potrà decidere di trattenere quelli che riterrà convenienti utilizzare per il proseguimento dei lavori da parte di altro appaltatore subentrante, valutandoli ai prezzi previsti nel presente capitolato.

Entro 30 giorni dal completamento dell'inventario la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i materiali che intende trattenere e imporrà un termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, lasciare libero e sgombrare il cantiere.

L'appaltatore, a partire dalla comunicazione di risoluzione del contratto fino alla comunicazione del termine perentorio di cui sopra, non potrà più entrare in cantiere se non espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, né asportare alcuno di materiali approvvigionati.

La cauzione (o la parte rimanente della stessa) rimarrà in deposito alla stazione appaltante (senza il diritto di interessi da parte dell'appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, salvo l'eventuale maggior importo degli stessi per il cui recupero l'Amministrazione ricorrerà ad apposita azione legale.

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o d'integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- § per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- § per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Nei casi di cui al comma precedente, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni d'alcun genere del corrispettivo.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase d'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza predisposto ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, e s.m.i., dovrà comunque tenere conto anche dei rischi specifici presenti presso l'Ente come dal documento redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, allegato al presente capitolato, corredato dall'impegno della sua scrupolosa osservanza per l'intera durata del servizio con eventuale aggiornamento ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni e costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d'attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso d'associazione temporanea o di consorzio d'impresa detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in ogni caso accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato, facendone parte integrante e sostanziale:

- il piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante;
- le specifiche tecniche predisposte dalla stazione appaltante;
- il documento per la Prevenzione delle Interferenze tra le Imprese (D.U.V.R.I.) operanti nella Fondazione e le attività proprie della Fondazione stessa .